



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 del 26-04-2023

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA CORRISPETTIVA (TCP) ANNO 2023 SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 PREDISPOSTO DA ATERSIR SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA VIGENTE (MTR-2)

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18:40, in Albinea, nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione e in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i signori:

Giberti Nico	P	Napoli Leonardo	P
Codeluppi Chiara	P	Simonelli Duccio	P
Nastasia Saverio	P	Marmiroli Giovanni	P
Ferrari Giulia	A	Ganapini Davide	A
Ferrari Mariuccia	P	Grosset Pietro	P
Cattani Tiziano	P	Grasselli Luca	P
Fulloni Elena	P		

Presenti n. 11 Assenti n. 2.

Assessori esterni:

Nasi Mauro	P
Ibattici Roberta	P
Rossi Mirella	P
Menozi Daniele	A

Assume la presidenza Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Anna Messina.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

Cattani Tiziano
Napoli Leonardo
Marmiroli Giovanni



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Illustra il Sindaco.

Interviene la Responsabile dell'Area finanziaria-tributi, dott.ssa Chiara Cagni.

Interviene il Sindaco.

Interviene il consigliere Giovanni Marmioli, capogruppo "Centrodestra Albinea".

Chiude il Sindaco.

Tutti gli interventi sono riportati sul sito dell'Ente e pubblicati in apposito cd.

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva;
- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- i commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni;

PREMESSO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 – prevede che, a decorrere dal 2022, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI:

- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;
- la Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 e s.m.i. “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- l’art. 1, comma 1, della legge 481/95, ha istituito l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con compiti in materia di Gestione integrata dei rifiuti, e che la stessa Autorità ai sensi dell’art. 1 c. 527 della Legge 205/2017 ha funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani con funzione di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » e in materia approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l’art. 238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

RICHIAMATI:

- la Nota del Ministero della Transizione ecologica (MITE) - del 12/04/2021 che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;
- la Nota ANCI-IFEL del 02/03/2021 che fornisce anch’essa chiarimenti sulle novità applicative del D.Lgs n.116;
- la deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

RICHIAMATE le seguenti delibere comunali:

- del Consiglio Comunale n. 58 del 20/12/2022 “Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani: passaggio dal vigente regime di tassa sui rifiuti (TARI) al regime di Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva. Atto di indirizzo e approvazione dello schema di convenzione con IREN Ambiente SpA per la gestione della tariffa, ai sensi dell’art. 1, comma 668, legge 147/2013”;
- del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2023 “Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023-2025 - Approvazione”;
- del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2023 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 – Approvazione”;
- della Giunta Comunale n. 39 del 04/04/2023 “Assegnazione risorse ai Responsabili d’Area – Bilancio 2023-2025”;

RILEVATO CHE:

- l’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, ha introdotto il “Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente” (TEFA);
- il suddetto articolo, come modificato dall’art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, fissa la misura del tributo provinciale dal 1° gennaio 2020 al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia, dal 1° giugno 2020 sono state modificate le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla tariffa corrispettiva, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia sull’importo del tributo, nella misura del 5%;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sopra citato, sono individuati, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti, procedendo alla sola “misurazione” della frazione del rifiuto indifferenziato conferito;
- la Tariffa rifiuti corrispettiva - per legge applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un’entrata del comune - assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero;
- per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento ai criteri individuati dal DPR n.158/1999, tenendo conto del Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall’Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), come modificato dalla deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- in particolare la Tariffa puntuale sarà composta da:
 - quota fissa, calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie;
 - quota variabile base, calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999. La quota puntuale attribuita tramite misurazione indiretta dei rifiuti indifferenziati agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. Infatti, tale quota per tutte le utenze sarà ridotta di una percentuale legata appunto alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito;

- quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino;

PRESO ATTO CHE:

- nel territorio in cui opera il Comune di Albinea è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- in data 11/04/2021 con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 11, avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" ATERSIR ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;
- in data 17 maggio 2022 con Delibera di Consiglio di Ambito n. 45 ha approvato in qualità di Ente di Governo dell'ambito (EGATO) la "Predisposizione tariffaria del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio nell'Emilia, gestito da IREN AMBIENTE SpA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 7/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF" in cui ha proceduto alla predisposizione e validazione del piano economico finanziario dei Comuni del bacino di Reggio Emilia, tra cui quello del Comune di Albinea;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa regionale in materia (art. 8, comma 6 lett. d, Legge Regionale n.23/2011), il Consiglio locale di ATERSIR con delibera del n. 1 del 12 aprile 2023 e, successivamente, il Consiglio d'ambito di ATERSIR, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) con delibera n. 28 del 13 aprile 2023 ha approvato e validato la revisione infra-periodo del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025, annualità 2023, del Comune di Albinea secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2) (**Allegato B**);

DATO ATTO CHE il Comune di Albinea, sulla base del PEF 2022-2025 deliberato da ATERSIR, ed adeguato a seguito della revisione infra-periodo, per i comuni, tra i quali Albinea, che dal 2023 sono passati a Tari Corrispettiva, che risulta pari ad € 1.480.128,00 per l'anno 2023, deve procedere alla definizione ed approvazione delle Tariffa rifiuti corrispettiva per l'anno 2023 e che si è definito il seguente "Quadro economico riepilogativo anno 2023, con le voci di Entrata e degli sconti " da applicare alle utenze domestiche e non domestiche a valle del PEF deliberato da ATERSIR;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) approvato in data odierna dal Consiglio Comunale.

CONSIDERATO che nella formulazione delle previsioni di tali voci si è tenuto conto:

- delle seguenti voci di Entrata da applicare "a valle" del PEF, come definito da ATERSIR a detrazione delle tariffe, ai sensi punto 1.4 Delibera ARERA 2/2020:

- Contributo MIUR	€ 4.097	Capitolo Entrata	654
- Sanzioni ed Interessi TARI	€ 1.995	Capitolo Entrata	305

- Sanzioni Amm.ve ed Ambientali € 1.086 Capitolo Entrata 1395/1396
derivanti dai dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2021 (a-2), come contributo al
gestore per riduzione tariffe pari a **7.178,00 euro**;

RILEVATO, altresì, che nelle detrazioni di cui al punto 1.4 Delibera ARERA 2/2020, è altresì
ricompresa la somma di **€ 39.111,00** a titolo di contributo del fondo d'ambito come da L.R.
16/2015, che sarà trasferito al Gestore;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ossia sulla base della quadripartizione del PEF, delle categorie
individuata nel Regolamento, della revisione dell'individuazione della stima delle superfici
imponibili e dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, si ritiene di stabilire per l'anno 2023, la
ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo:

- QUOTA FISSA: 57% Utenze Domestiche – 43% Utenze Non Domestiche
- QUOTA VARIABILE: 68% Utenze Domestiche – 32% Utenze Non Domestiche

e di conseguenza a determinare le Tariffe della TCP per il 2023, primo anno di applicazione
della tariffa corrispettiva, come da **Allegato A** alla presente delibera, contenente il dettaglio:

- delle tariffe 2023 delle utenze domestiche (UD)
- delle tariffe 2023 delle utenze non domestiche (UND)
- della riduzione percentuale (sconto) della quota variabile, a fronte della misurazione
puntuale, del tariffario vuotature puntuale, del numero delle vuotature minime addebitate,
del rimborso forfettario per mancata restituzione dei contenitori e degli altri elementi
previsti dal Regolamento TCP;

RITENUTO che i servizi effettuati da IREN AMBIENTE SpA, relativi alla Disinfestazione,
Derattizzazione e Disinfezione del territorio del comune di Albinea, di cui alla proposta
commerciale del 24.02.2023 e quantificati in € 25.250,00 + IVA di legge, non essendo
sottoposti al perimetro di regolazione di ARERA in quanto considerati "Attività esterna al ciclo
integrato dei Rifiuti Urbani" ai sensi delle delibera ARERA n. 363/2021 Allegato 1), per l'anno
2023 non debbano essere inseriti nella quantificazione del PEF ma finanziati con altre
risorse di bilancio;

CONSIDERATA la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente
deliberazione e il relativo allegato non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale
del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini
dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;

DATO ATTO che in data 18/04/2023 con verbale n. 12 è stato acquisito il parere del
Revisore dei conti del Comune di Albinea;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile
espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000,
n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11

Voti di astensione: n. 0

Voti contrari: n. 3 (Giovanni Marmioli e Grosset Pietro del gruppo "Centrodestra
Albinea"; Luca Grasselli del gruppo "Sinistra Unita Albinea")

Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le Tariffe Rifiuti aventi natura Corrispettiva (TCP) come da **Allegato A**, quale parte integranti e sostanziali del presente provvedimento, sulla base del **Piano economico finanziario anni 2022-2025**, validato da ATERSIR, ed adeguato a seguito della revisione infra-periodo, per i comuni, tra i quali Albinea, che dal 2023 sono passati a Tari Corrispettiva, che risulta pari ad € 1.480.128,00, secondo il metodo tariffario ARERA vigente MTR-2 (che si allega sotto la **lettera B**), definendo, altresì, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/99 e il Quadro economico di raccordo per la determinazione delle tariffe e la ripartizione costi tra utenze domestiche e non domestiche e tra costo variabile e fisso, come evidenziato nelle premesse;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal **1^ gennaio 2023**;
4. di comunicare ad ATERSIR e al Gestore Iren Ambiente S.p.A la presente delibera, e di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi l'assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione.

Inoltre, con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11

Voti di astensione: n. 0

Voti contrari: n. 3 (Giovanni Marmioli e Grosset Pietro del gruppo "Centrodestra Albinea"; Luca Grasselli del gruppo "Sinistra Unita Albinea")

Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma IV - art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Sig. Nico Giberti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Messina

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)